



**Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza
Regione Calabria**

Prot ---

Reggio Calabria 1.3.2014

SEGNALAZIONE

“ Forte rischio che si possa distogliere l'attenzione della pubblica opinione dai doveri genitoriali di educare la prole che nel caso del piccolo N.(detto Coco) sono venuti meno e dal dovere della Repubblica di agire nel superiore interesse del minore”

Alla luce dei numerosi articoli e notizie diffuse dai media, del fatto che la drammaticità dell'evento rischia di distogliere l'opinione pubblica sul contesto socio-familiare che ha influenzato la perdita del diritto alla vita del minore, considerato che la L.184/83 prevede -proprio quando il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia si scontra con il suo diritto ad una sana crescita psicofisica- il ricorso all'istituto dell'affidamento etero familiare quale sostegno indiretto del minore attraverso il sostegno alla famiglia di origine rappresento quanto segue:

- la famiglia in cui N. era nato, ma soprattutto viveva al momento dei tragici eventi, mostrava gravissime criticità a causa della commissione e reiterazione, ad opera di molti componenti il nucleo familiare, di reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Alcuni degli adulti di riferimento del minore erano, infatti, sottoposti a pene detentive proprio in conseguenza della commissione di detti reati;
- il minore N. era stato costretto, sin dalla nascita, a conoscere l'esperienza del carcere a causa dello stato detentivo della madre;
- La stampa riporta, addirittura, la notizia che il minore sarebbe stato condotto dalla madre in pubblica udienza nel corso di un procedimento penale, al minore che poteva essere affidato ad altri durante l'espletamento delle attività giudiziarie della madre, non è stato risparmiato nulla;
- Quale Garante dell'infanzia e adolescenza, nell'ottobre del 2012, dinnanzi ad appelli pubblici tendenti alla scarcerazione della madre di N., allora neonato, (nonostante ella fosse recidiva) avevo segnalato che il diritto alla libertà personale del minore (dunque il suo diritto ad essere bambino e a non vivere l'esperienza carcere) non poteva essere totalmente soffocato, nel bilanciamento degli interessi, dal suo diritto a crescere ed essere educato dalla madre;
- N. all'epoca uscì dal carcere e grazie a Lui anche la madre riacquistò la libertà, ma rientrata successivamente in stato detentivo il minore venne lasciato dalla madre in una famiglia totalmente allo sbando e diseducativa, delinquenziale che spacciava droga. Ancora una volta i diritti del minore vennero violati non avendo la madre, ben cosciente dell'humus familiare in cui lasciava i propri figli richiesto un affidamento etero familiare consensuale. La privazione della vita che ha subito N. è la conseguenza di questi avvenimenti.

E' evidente che la maternità non possa, neanche non intenzionalmente (come voglio credere sia avvenuto) divenire unico motivo di concessione di misure cautelari pur in presenza di recidiva, che di fatto non realizzano il best interest del minore che si vuole proteggere. Sul ruolo e valore che il best interest del minore debba assumere nelle decisioni giudiziarie e amministrative, la Convenzione di New York lascia pochi spazi di interpretazione. Gli strumenti offerti dall'ordinamento, tra l'altro, prevedono anche altre forme di tutela indiretta del minore -di maggiore efficacia e durevoli nel tempo- che consentono al genitore di acquisire gli strumenti e di porre in essere progetti educativi per il proprio figlio quali l'affidamento etero familiare.

L'istituto de quo applicato al caso di specie, come noto, avrebbe realizzato il diritto del minore a vivere fuori dal carcere, non lo avrebbe privato delle importanti figure di riferimento (funzione dell'istituto, come noto, è il rientro del minore nella famiglia d'origine) che sarebbero rimaste, comunque, per tutto il percorso in costante contatto con il minore, e la madre, supportata nelle difficoltà genitoriali, avrebbe potuto dedicarsi alla disfunzione/patologia familiare, nel nostro caso acquisire una cultura anticrimine, lontana dallo spaccio e volta ad un recupero delle funzioni, anche educazionali, della propria prole.

Sono pertanto fuorvianti degli interessi minorili, gli appelli all'umanità che nuovamente appaiono sui giornali in queste ore, da parte di associazioni che si richiamano a diritti civili. Si tratta di appelli che non realizzano gli interessi dei minori da proteggere (oggi i fratelli del piccolo N.).

Non dimentichiamo, infatti, che la madre del piccolo N. ha evidentemente subito una cultura alla criminalità, il primo reato è avvenuto quando era minorenne. Ella, dunque, potrà essere di supporto della prole solo curando la propria educazione alla criminalità, non trasmettendola ai propri figli e ciò sarà possibile -stante la funzione rieducativa della pena- certo non con facili sconti o scorciatoie, ma con un concreto progetto volto al recupero della genitorialità, che vede, primo tra tutti i doveri di non esporre la prole (oltre quanto già tragicamente avvenuto) a fenomeni mediatici di compassione (non posso non ripensare alla notizia riportata dalla stampa, sopra citata, della madre che porta con sé il figlioletto in udienza).

La giurisprudenza, infatti, ha più volte evidenziato che il genitore che aderisce ai canoni della criminalità viola i doveri genitoriali contro i quali combattere nell'interesse precipuo del minore attraverso nuovi strumenti.

Nessun genitore può sottrarsi (poiché sorge al momento della procreazione), infatti, del dovere di trasmissione ai propri figli i valori (così come peraltro consacrato nel preambolo della Convenzione di New York) volti ad una sana crescita, anche dal punto di vista morale e psichico, del minore;

Gli articoli 330 e 333 cc., come noto, prevedono la decadenza o la limitazione della potestà genitoriale nel caso il giudice riscontri un pregiudizio minorile. L'intensità delle misure da adottare (330 piuttosto che 333 cc.) dipende dalla gravità del pregiudizio subito dal minore.

Ciò che, quindi, deve costituire il discrimen è il pregiudizio minorile soprattutto in considerazione del fatto che la limitazione della potestà genitoriale non costituisce atto di natura sanzionatoria del comportamento del genitore ma mezzo di tutela per evitare al minore un irreparabile pregiudizio.

E' evidente che per l'evoluzione del fenomeno criminale che non risparmia un minore di età così tenera debbano individuarsi nuove strategie anche a sostegno dei magistrati minorili, come quelli di Catanzaro, che in prima linea difendono i diritti dei bambini calabresi.

Spunti significativi al riguardo potrebbero individuarsi nell'accordo tra uffici giudiziari e procure siglato nella provincia di Reggio Calabria.

Si allega precedente segnalazione su minore N dell' 1.10.2012

Catanzaro 30.01.2014

F.to On. Marilina Intrieri

Reggio Calabria palazzo del Consiglio Regionale via Cardinale Portanova
Tel. 0965 880454- fax 0965/1812019- 3347852151-3291638932
garanteinfanziaeadolescenza@pec.consrc.it on.marinaintrieri@gmail.com,